DISTRIBUZIONE DEL CHININO DI STATO ALLE CONGREGAZIONI DI CARITA'

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:

«Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

Dove le condizioni locali, per la gravita' e diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potra' anche essere fatta direttamente:

a) alle istituzioni pubbliche di beneficienza, esistenti oltre la Congregazione di carita', per il chinino da distribuirsi ai loro beneficati, ed alle Cooperative di lavoro pel chinino ad uso dei loro soci;

b) alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, Enti morali, imprese di lavori pubblici, stabilimenti industriali, Consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, e altre imprese contemplate nell'articolo l° del testo unico della legge per gli infortuni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nonche' ai proprietari e conduttori di risaie, purche' si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.

Le norme ed i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei e i modi della distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

I concessionari indicati alle lettere a) e b) non saranno compresi nel reparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI. GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Versione in vigore dal 21 giugno 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carita'
Estremi	Legge 22 giugno 1902, n. 224
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distribuzione-del-chinino-di-stato-alle-congregazioni-di-carita/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it